

Francesco (poco) canonico

Un commento alla recente attività normativa ecclesiale pontificia



scussioni nella realtà ecclesiale a livello globale, quanto per gli aspetti formali che la caratterizzano, ovvero la scarsa trasparenza delle procedure adottate, quasi sempre in deroga alle stesse regole stabilite dal *Codice di diritto canonico*, la formulazione spesso approssimativa delle norme, che di frequente costringe a successivi interventi correttivi, e le ricorrenti lacune nella tutela dei diritti fondamentali dei fedeli.¹

Di fronte a questa situazione, per certi versi inedita, l'autrice si propone non «aprioristici proclami o discettazioni sulle sorti della Chiesa nel futuro dell'umanità», di cui si occupano già i tanti *vaticanisti* di mestiere, ma «uno scandaglio minuto degli atti specificamente normativi (anzi di qualcuno più significativo) e della loro traduzione nella compagine ecclesiale per desumerne criticità, questioni insorgenti, contraddizioni irrisolte, e in particolare gli effetti potenzialmente lesivi dei diritti fondamentali dei fedeli: ma anche per abbozzare conclusioni argomentative e prospettive ipotizzabili» (8).

Molti motu proprio

Ne risulta un affresco complesso, articolato e problematico della pluriforme attività normativa della Santa Sede svolta sotto l'attuale pontificato, che restituisce un'immagine non facilmente decifrabile dell'attuale stagione riformista di papa Francesco, come pure viene per lo più indicata, alle prese con la crisi più grave che la Chiesa si trova ad affrontare dopo la stagione del postconcilio.

Il volume è suddiviso in 4 capitoli. Nel 1° («Il *Pontificium Consilium de legum textibus* "ponte" tra diritti») l'autrice si sofferma sul ruolo e sull'evoluzione del Pon-

Una recente monografia di Geraldina Boni, docente di Diritto canonico presso l'Università di Bologna, esplora il difficile rapporto di papa Francesco con il diritto canonico attraverso un'analisi dell'attività normativa ecclesiale svolta nell'attuale pontificato (G. BONI, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius cano-*

nicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa, Mucchi editore, Modena 2021).

Un'attività normativa per certi versi frenetica, mossa dall'intento riformatore del pontefice, ma che fin dall'inizio ha suscitato sorpresa e crescenti critiche nella canonistica, non solo per i suoi contenuti, che pure hanno suscitato molte di-

In apertura: *Decretum Gratiani cum glosa* (sec. XIV-XV). Bayerische Staatsbibliothek, cfm 23552, foglio 205.

tificio consiglio per i testi legislativi, organismo istituito da Giovanni Paolo II con la costituzione apostolica *Pastor bonus* sulla curia romana (1988) con funzioni di natura propositiva in ordine all'interpretazione autentica delle leggi universali della Chiesa, di verifica della conformità del diritto particolare al diritto universale della Chiesa e di previa consulenza al servizio dei dicasteri della curia romana per la corretta formulazione giuridica dei testi normativi di loro competenza.

Boni osserva come, dopo una prima fase di consolidamento e incremento delle sue attribuzioni, che lo vide protagonista e punto di riferimento nell'applicazione del nuovo *Codice*, dal 2015 il Pontificio consiglio ha conosciuto una progressiva marginalizzazione. Nel senso che, a fronte di una crescente attività legislativa, esso non viene di fatto più coinvolto nell'elaborazione dei testi normativi della Santa Sede, affidati per lo più a commissioni *ad hoc* nominate dal pontefice ed emanati dallo stesso sempre più in forma di motu proprio.

Osserva l'autrice che siffatto *modus procedendi*, per quanto legittimo da parte del legislatore supremo, sempre libero di determinare come meglio crede le modalità della sua attività normativa, tende a produrre esiti negativi sull'evoluzione dell'ordinamento canonico, sia sul piano formale sia sostanziale. Infatti, da un lato esso riduce fortemente le garanzie di pubblicità e trasparenza nella produzione legislativa a livello universale, in contrasto con la tanto conclamata collegialità e corresponsabilità nella Chiesa, pregiudicando in parte la sua stessa autorevolezza scientifica. In effetti tali commissioni – di cui spesso si apprende l'istituzione solo all'emanazione del provvedimento finale – lavorano sostanzialmente nell'oscurità, senza che sia data pubblicità ai relativi lavori preparatori, e i loro stessi componenti, quando non restano del tutto ignoti, contano di rado esperti canonisti noti e riconosciuti dalla comunità scientifica.

Dall'altro lato, sul piano dei contenuti e a prescindere dalle opzioni di governo sottese al dettato normativo, la formulazione delle norme adottate, in assenza di un attento e scrupoloso vaglio di natura tecnico-giuridica, è spesso approssimativa, non di rado gravemente carente o inesatta. Ricorrente è divenuta

la prassi, evidente sintomo di disfunzionalità normativa, di un necessario intervento a scopo rettificatorio dello stesso legislatore supremo o di altra istanza curiale, a breve distanza di tempo dall'emanazione del provvedimento originario, per chiarire il significato di alcune sue disposizioni ambigue o risolvere almeno provvisoriamente evidenti contraddizioni o lacune del testo emerso nella fase della sua prima applicazione.

Senza contare gli effetti deleteri che una simile produzione normativa, frammentata, di regola legata a emergenze contingenti e spesso contraddittoria e poco chiara, tende a produrre sull'impianto sistematico del *Codice di diritto canonico*, la cui intrinseca coerenza – osserva l'autrice – risponde non a un superato e anacronistico formalismo ma alla funzione di salvaguardare i diritti fondamentali dei fedeli e quel livello minimo di unità e omogeneità, in termini concettuali e di principi generali, essenziale per un ordinamento di carattere universale quale quello della Chiesa cattolica. Tutto ciò – osserva la docente – produce ed è al tempo stesso sintomo di una grave crisi della canonistica attuale, disorientata di fronte a questa tumultuosa stagione riformistica, dalla cui elaborazione è stata di fatto esclusa.

Criticità

Nel 2° e 3° capitolo del volume l'autrice fornisce molteplici esempi di questa situazione, svolgendo una puntuale analisi critica, a tratti impietosa, dei principali provvedimenti normativi che hanno segnato l'attuale pontificato.

Il capitolo 2 («L'attività normativa del legislatore supremo») prende in esame alcune tra le più ambiziose riforme normative di papa Francesco, partendo dal motu proprio *Mitis iudex dominus Iesus*, che ha riformato il processo canonico di nullità matrimoniale in modo quanto meno confuso, suscitando diffuse reazioni di perplessità nella canonistica e incidendo in modo caotico sull'organizzazione dei tribunali ecclesiastici, passando poi a una rassegna di alcuni minori ma non meno significativi «trapianti codiciali», più o meno riusciti, tra i quali si possono ricordare la riforma del Sinodo dei vescovi (cost. ap. *Episcopalis communio*, 2018), che pone una serie di problemi d'interpretazione non indifferenti nella tensione tra i due principi di collegialità episcopale

e di sinodalità, quest'ultimo peraltro «nella concezione attuale un poco “fluida”» (94); il rescritto *ex audientia* (2014) e le due lettere apostoliche in forma di motu proprio *Come una madre amorevole* (2016) e *Imparare a congedarsi* (2018) sul delicato tema della rinuncia «forzata» o indotta dei vescovi diocesani, in particolare per casi di negligenza colpevole nel contrasto alla lotta alla pedofilia nella Chiesa, salutati con entusiasmo dalla stampa secolare ma che hanno suscitato preoccupate riserve soprattutto per la forte compressione delle garanzie di difesa del singolo vescovo, sottoposto a una procedimento speciale di carattere non giudiziale ma amministrativo «alquanto nebuloso, dai contorni indefiniti ed elastici nelle modalità e tempistiche» (112) – chiosa Boni – destinato a concludersi con un provvedimento definitivo del papa, come tale inappellabile.

Altri provvedimenti pontifici richiamati nel testo, soprattutto in materia penale, susseguirsi a ritmo serrato, se pure ispirati da giuste intenzioni, costituiscono oggi secondo l'autrice «una legislazione d'emergenza ormai strabordante» (126) che pone seri problemi d'interpretazione anche per l'assoluta oscurità che grava sull'*iter* preparatorio seguito, che non consente di decifrarne facilmente la *ratio legis*, la fretta operativa e una certa parzialità della risposta da fornire, forse cagionate anche dalle opprimenti pressioni esterne che sulla Chiesa hanno esercitato le doglianze su inadempienze e omissioni del passato.

«Non si tratta di fatuità – sostiene l'autrice – sacrificandosi invece diritti indisponibili, quali il tendenziale rispetto dei capisaldi – pur calati nella specificità ecclesiale – della legalità penale, della “tassatività della fattispecie penale, rigorosamente tipizzata”, dell'irretroattività della medesima legge penale, della preservazione della presunzione di innocenza e dello *ius defensionis*, oltre che del diritto al giusto processo» (128).

Emblematica di queste criticità, secondo l'autrice, è anche l'ambiziosa lettera apostolica in forma di motu proprio *Vos estis lux mundi* (2019), che ha diviso la dottrina sulla sua stessa valenza, meramente procedurale o di carattere penale, con conseguenti effetti d'incertezza giuridica nella delicata materia sanzionatoria con possibile lesione del diritto di difesa, un'estesa deroga al principio di le-

galità e il rischio incombente di incorrere in un *giustizialismo* figlio del senso di colpa per gli errori passati e della pressione del mondo mediatico.

Curia: la riforma mancata

Il capitolo si conclude con l'analisi dei due più sofferti processi di riforma normativa dell'attuale pontificato, quello del libro VI del *Codex* dedicato al diritto penale canonico, che meriterebbe una trattazione a parte per le sue complesse implicazioni sui diritti fondamentali dei fedeli e sul rapporto con le legislazioni civili (cf. una prima presentazione in *Regno-att.* 14,2021,416), e la tanto attesa riforma della curia romana.

Una riforma, quest'ultima, che si trascina da anni sotto la supervisione del Consiglio dei cardinali, istituto dal pontefice con prelati provenienti da tutto il mondo, con esiti parziali – chiosa Boni – al momento non soddisfacenti, stando alle marea di critiche che pare siano pervenute a seguito di un'ampia consultazione di carattere riservato sul primo schema della *redigenda* costituzione apostolica *Prædicare Evangelium*. Uno schema – a parere del sottoscritto, che ha potuto accedere al testo – che sembra anche confermare l'estrema difficoltà di governare la Chiesa universale dalle «periferie», ciascuna delle quali portatrice di problemi, approcci culturali e sensibilità pastorali difficilmente conciliabili tra loro.

Il terzo capitolo («Altri ambiti normativi») si sofferma sull'analisi di altri provvedimenti, per lo più di dicasteri della curia romana, nei quali si confermano le criticità già emerse nella normativa pontificia. Si tratta di *riforme* apparentemente di secondo piano ma non meno rilevanti per la loro incidenza sulla realtà ecclesiale.

Tra di esse merita di essere menzionata l'istruzione della Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica *Cor orans* (2018) sulla vita contemplativa femminile, attuativa della costituzione apostolica *Vultum Dei quaerere* di due anni prima, che ha suscitato serie riserve per i fondati rischi di lesione dello *ius defensionis* delle monache e dei loro monasteri in relazione al loro diritto fondamentale a seguire la propria forma di spiritualità (can. 214) e alla loro giusta autonomia.

Rischi derivanti soprattutto dall'approvazione in forma specifica del romano pontefice ivi prevista per i successivi provvedimenti della Congregazione, sottratti così a ogni possibile impugnazione, concernenti visite apostoliche, commissariamento, sospensione dell'autonomia e la stessa soppressione del monastero con devoluzione del relativo patrimonio. Un istituto, quello dell'approvazione in forma specifica, di cui si tende ad abusare sotto l'attuale pontificato e che dovrebbe essere utilizzato solo in casi gravi, e che l'istruzione invece generalizza quale modo ordinario di procedere del dicastero, inducendo – osserva Boni – «un'apparenza di immotivata arbitrarietà e potendo porre a repentaglio diritti fondamentali dei fedeli» (200).

Altri provvedimenti, analizzati criticamente dall'autrice, ponendone in rilievo problemi e lacune sul piano giuridico, sono richiamati a conferma del declino dell'attività interpretativa e dell'eclissi delle *interpretationes authenticae*, alle quali il pontefice preferisce i suoi interventi diretti sulla normativa anche codiciale ma con esiti spesso confusi e incerti, affidati a esperti di sua fiducia nell'oscurità dei relativi *itinerari* redazionali.

Rafforzare il controllo dei testi legislativi

Tra di essi meritano di essere menzionati la lettera apostolica in forma di motu proprio *Communis vita* (2019), che ha aggiunto ai motivi di dimissione *ipso facto* da un istituto di vita consacrata (can. 694) quello del religioso assente illegittimamente dall'istituto e irreperibile, suscitando perplessità nella dottrina per una misura così forte che comporta la gravissima sanzione automatica dell'espulsione dall'istituto; la modifica, con successivi interventi pontifici, del can. 579 del *Codice di diritto canonico*, al fine di subordinare l'erezione di un istituto di vita consacrata da parte del vescovo diocesano nel suo territorio alla previa consultazione (2016) – poi all'espressa licenza (2020) – della sede apostolica, comprimendo l'autonomia del vescovo con buona pace della decentralizzazione predicata dall'inizio del pontificato; la modifica, in controtendenza, del can. 838 del *Codice di diritto canonico*, che prevede la sottoposizione a mera *confirmatio*, non più a *recognitio*, della Sede apostolica delle traduzioni dei libri liturgi-

ci nelle singole lingue nazionali approvate dalle conferenze episcopali, suscitando peraltro un singolare *scambio di opinioni* tra il prefetto della Congregazione per il culto divino e il pontefice, intervenuto con una lettera a smentire pubblicamente la lettura riduttiva datane dal primo.

Una vicenda, quest'ultima, che ha fatto prefigurare ad alcuni anche la possibile, futura «eliminazione in contraltare di questa *recognitio*, magari rimpiazzata con una più blanda *confirmatio*» (258), anche per i decreti generali delle conferenze episcopali (can. 455), ma che sicuramente, secondo l'autrice, tenderà a rendere più *soft*, ossia meno invasiva, la supervisione del Pontificio consiglio per i testi legislativi sui provvedimenti degli episcopati locali, con il rischio di assecondare fughe in avanti di alcuni episcopati che potrebbero porre a rischio l'*unitas Ecclesiae*, come sembra dimostrare – afferma Boni – la vicenda del recente Sinodo della Chiesa tedesca (cf. 261).

Nel 4° e ultimo capitolo del volume («Per uno statuto del dicastero “promotore, garante e interprete diritto della Chiesa”. La vocazione della canonistica»), la Boni richiama le ragioni per una rivalorizzazione del ruolo del Pontificio consiglio per i testi legislativi, elevato a garante della corretta stesura dei testi normativi, e, più in generale, di un rilancio della canonistica, al fine di restituirla, dopo questo periodo di crisi, alla funzione ordinatrice e di garanzia dei diritti dei fedeli che le compete, auspicando «un rinnovamento metodologico nella direzione di un diritto canonico interdisciplinare» (283), programmaticamente aperto agli apporti delle altre scienze umane, della teologia e del diritto secolare.

A fronte del riemergere di tendenze anti-giuridiche nella Chiesa, e degli abusi nel postconcilio di certa teologia del diritto canonico, che tendono a porre quest'ultimo in secondo piano o a intenderlo come mera sovrastruttura di una Chiesa carismatica, «ciò che urge allo *ius Ecclesiae* – sottolinea l'autrice – è un'iniezione di fiducia, anzitutto da parte di chi è il responsabile del benessere dell'intero *corpus christianorum*, il quale deve essere reso consapevole di quello che è realmente il diritto canonico», il quale serve non solo «a ordinare la realtà comunitaria e sociale della Chiesa ma svolge un ufficio di garanzia della sua struttura di-

vina e di tutela dei doveri e diritti dei fedeli» (290).

La conclusione che ne trae l'autrice è che possa finalmente attuarsi l'auspicio della migliore dottrina (Fantappiè), secondo la quale «l'interpretazione giuridica, in tutta la sua pregnanza, deve tornare a essere un "processo" e non un "atto", e un processo in cui convergono il legislatore, i dottori, il giudice e i soggetti a cui essi fanno riferimento (il *populus Dei*) nel momento di formulare e di applicare la norma» (317), con un largo coinvolgimento della canonistica mondiale al fine di rendere il diritto ecclesiale sempre più corrispondente alla sua funzione di baluardo del legittimo pluralismo e dell'*unitas Ecclesiae*.

Il lavoro della Boni, puntuale e sempre ben documentato, supportato da un'ampia illustrazione delle varie correnti della canonistica sui singoli temi affrontati, offre uno spaccato molto stimolante della situazione problematica in cui versa oggi l'evoluzione della legislazione canonica pontificia. Da questa analisi, compiuta con passione ma altresì con rigore e sicura padronanza delle fonti, emerge con evidenza una sostanziale sottovalutazione del ruolo del diritto nel governo della Chiesa universale, con effetti crescenti di spaesamento e di confusione che rischiano di paralizzare gli stessi intenti riformistici perseguiti dall'attuale pontefice.

La proposta dell'autrice di un rilancio della canonistica e del suo ruolo è del tutto condivisibile alla luce del quadro ivi descritto. Piuttosto c'è da chiedersi quali siano le ragioni profonde di una simile deriva, che appare del tutto inusuale nella Chiesa cattolica, la quale ha conosciuto da sempre al suo interno tendenze anti-giuridicistiche ma non al livello del legislatore supremo, ove è sempre stata ben salda la consapevolezza del ruolo essenziale del diritto canonico nel governo della Chiesa, comunità spirituale ma al tempo stesso – come ricorda il Concilio – organismo visibile e *societas* gerarchicamente strutturata.

Tra queste ragioni non porrei l'anti-giuridicismo di marca teologica sviluppatosi nel postconcilio, perché anzi l'attuale pontificato pare insofferente anche a certi eccessi teologizzanti, quanto piuttosto, insieme ad altri fattori, un approccio di tipo prevalentemente sociologico alle dinamiche ecclesiali che conduce, sia

pure in buona fede, a svalutare il ruolo del singolo all'interno della collettività, le prerogative del fedele rispetto alla comunità ecclesiale di cui è parte costitutiva.²

Il diritto dei fedeli

Nella produzione legislativa di questo pontificato il diritto, spesso confuso con una sua degenerazione normativista (il «legalismo»), tende a essere percepito prevalentemente come fattore organizzativo e disciplinare, cioè sanzionatorio, e sempre in funzione strumentale rispetto a determinate scelte di governo, condivisibili o meno, non anche come fondamentale strumento di garanzia dei diritti (e dell'osservanza dei doveri) dei fedeli e di tutela delle sfere di autonomia dei corpi ecclesiali, ossia come fattore di giustizia nei rapporti intersoggettivi all'interno della comunità.

Non che questi aspetti siano del tutto assenti, ma essi appaiono secondari e posti in secondo piano rispetto all'obiettivo contingente perseguito dal legislatore.

Eppure proprio alla maturazione di una più profonda comprensione del ruolo dello *ius Ecclesiae* mirò, nell'immediato postconcilio, l'opera d'approfondimento avviata dal Sinodo dei vescovi (1967) in vista della revisione del *Codex* del 1917 alla luce dei deliberati conciliari. Essa produsse, tra le principali innovazioni, l'inserimento nel nuovo *Codice di diritto canonico* di un elenco, peraltro non esaustivo, di *doveri e diritti fondamentali del fedele* (can. 208ss.), fondati sul battesimo e di sicura rilevanza costituzionale, volti anche a costituire un argine agli abusi dell'autorità ecclesiastica.³

Naturalmente questi diritti hanno in *Ecclesia* un fondamento e contenuti assai diversi rispetto a quelli, di matrice individualista, affermati negli ordinamenti secolari. Basti pensare che il loro esercizio va sempre coniugato con la necessaria osservanza della comunione con la Chiesa (can. 209, § 2) e deve essere regolato in vista del bene comune dall'autorità ecclesiastica (can. 223, § 1), la quale però non può sopprimerli né ridurli arbitrariamente ma, al contrario, dovrebbe promuoverli e tutelarli in quanto espressione dell'eguale dignità battesimale (can. 208).⁴

Quello dei diritti fondamentali del fedele è un tema oggetto di dibattito anche nella canonistica contemporanea e non c'è dubbio che esso richieda un'opera di ulteriore approfondimento che ne chiarisca

meglio, non solo ai fedeli ma anche ai pastori, fondamenti contenuti e modalità di esercizio, come pure strumenti di tutela più efficaci. Ma non c'è dubbio altresì che essi costituiscano, al di là di ogni preteso eurocentrismo, una categoria acquisita dallo *ius Ecclesiae*, come frutto della maggiore consapevolezza della centralità della persona umana e della tutela del fedele nella Chiesa.

Solo dalla loro effettiva recezione all'interno della comunità ecclesiale potrà dipendere anche un'efficace azione di contrasto di alcune tra le sue piaghe più dolorose, quali gli abusi e le violenze del clero sui minori, il clericalismo e l'autoritarismo tuttora latente in molti aspetti della vita ecclesiale.

Paolo Cavana

¹ Per un primo approccio alla complessa tematica, cf. P. GHERRI, *Chiesa, diritto e periferie*, in A. RICCARDI (a cura di), *Il cristianesimo al tempo di papa Francesco*, Laterza, Bari-Roma 2018, 95, per il quale la più recente attività normativa ecclesiale «realizza una sostanziale dispersione dello stesso ordinamento canonico attraverso l'introduzione di norme (di natura legislativa) di portata fortemente parziale, oltre che di redazione pressoché estemporanea, che rischiano di operare come vere *backdoors* all'interno del sistema». In argomento anche cf. M. CARNI, «Papa Francesco legislatore canonico e vaticano», in *Quaderni di diritto politica ecclesiastica*, 33(2016) 2, 345-368.

² Tracce di questo approccio si ritrovano numerose nel documento-manifesto di questo pontificato (FRANCESCO, esortazione apostolica *Evangelii gaudium*, 24.11.2013), tra cui un passaggio nel quale si legge: «Il tutto è più della parte, ed è anche più della loro semplice somma. Dunque, non si dev'essere troppo ossessionati da questioni limitate e particolari. Bisogna sempre allargare lo sguardo per riconoscere un bene più grande che porterà benefici a tutti noi» (n. 235; *EV*29/2341). Per un utile approfondimento del particolare contesto storico-culturale ed ecclesiale nel quale affonda le radici questo peculiare approccio alle dinamiche ecclesiali, cf. L. ZANATTA, *La nazione cattolica. Chiesa e dittatura nell'Argentina di Bergoglio*, Laterza, Bari-Roma, 2014.

³ Nel corso del processo di revisione del *Codice di diritto canonico*, iniziato concretamente dopo la chiusura del concilio Vaticano II, il tema dello statuto giuridico dei fedeli e dei loro diritti fondamentali s'impose come centrale e fu considerato indispensabile «non solo per ragioni di tecnica e sistematica giuridica, ma anche per dare attuazione all'insegnamento della costituzione conciliare *Lumen gentium* circa quella fondamentale unità ed eguaglianza di tutti i membri del popolo di Dio che viene prima della diversità dei loro ministeri»: G. FELICIANI, *Il popolo di Dio*, Il Mulino, Bologna 1991, 20. A questo tema fu dedicato un importante congresso internazionale, svoltosi a Friburgo nel 1980 in vista della promulgazione del nuovo *Codice*, i cui atti furono pubblicati poco tempo dopo in un corposo volume: E. CORECCO, N. HERZOG, A. SCOLA (a cura di), *I diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella società*. Atti del IV Congresso internazionale di Diritto canonico, Fribourg (Suisse) 6-11.X.1980, Giuffrè, Milano 1981.

⁴ Cf. FELICIANI, *Il popolo di Dio*, 19ss.